

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante: “Codice dell'amministrazione digitale.”

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

(2) Per l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l'avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il Decreto 12 luglio 2007.

(...)

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni. ⁽⁴¹¹⁾

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163*, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito. ⁽⁴¹⁷⁾

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID. ⁽⁴¹⁹⁾

[2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'*articolo 70*, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. ⁽⁴¹²⁾ ⁽⁴²⁰⁾]

[2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente a DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche. ⁽⁴¹³⁾ ⁽⁴¹⁵⁾ ⁽⁴²⁰⁾]

3. Agli effetti del presente Codice ⁽⁴²¹⁾ si intende per:

- a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque ⁽⁴²²⁾, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'*articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo ⁽⁴¹⁸⁾, ⁽⁴¹⁶⁾

[4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. ⁽⁴¹⁴⁾ ⁽⁴²⁰⁾]

(411) Comma modificato dall'*art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*, dall'*art. 29-bis, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, sostituito dall'*art. 22, comma 10, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Infine il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(412) Comma così sostituito dall'*art. 49, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(413) Comma inserito dall'*art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi, anche, l'*art. 57, comma 20 del medesimo D.Lgs. 235/2010*.

(414) Nel presente provvedimento la parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono state sostituite dalla parola: «DigitPA», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 18, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

(415) Per i limiti di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 3, D.P.C.M. 2 marzo 2011* e, successivamente, l'*art. 3, comma 3, D.P.C.M. 25 maggio 2011*.

(416) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(417) Comma inserito dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(418) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 102*.

(419) Comma inserito dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(420) Comma abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(421) Nel presente provvedimento le parole: «presente decreto», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «presente Codice», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 61, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall' *art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(422) A norma dell' *art. 61, comma 2, lett. d), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, nel presente provvedimento l'espressione «chiunque», ovunque ricorrente, si intende come «soggetti giuridici».

(...)